

CAMERA DEI DEPUTATI N. 167

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GERBAUDO, PINZA

Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie

Presentata il 15 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'interesse economico al riconoscimento ed alla protezione delle denominazioni di origine e di quelle tipiche dei prodotti agricoli è unanimemente riconosciuto da tutte le categorie di operatori interessati alla loro produzione ed al loro commercio, nonché sempre maggiormente dai consumatori.

A tali interessi privati corrisponde peraltro un interesse pubblico alla promozione dei prodotti tipici, tanto più rilevante in un Paese come il nostro con una vasta gamma di prodotti agricoli di qualità di antica tradizione conosciuti in tutto il mondo con spiccati ed originali caratteri di tipicità.

Appare quindi opportuno predisporre una disciplina organica in materia, applicabile a tutti i prodotti agricoli, che istituisca una specifica disciplina pubblicistica per la concessione e l'uso della denominazione.

Peraltro, la riforma della politica agricola comune che si prefigge un miglioramento dell'equilibrio dei mercati agricoli, garantendo nel contempo il reddito degli agricoltori e la protezione dell'ambiente, si è data come obiettivo principale anche il passaggio da una politica della quantità a una politica della qualità.

Un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo qualitativo rivestono

la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine da un lato, e delle attestazioni di specificità dall'altro, disciplinate rispettivamente dai regolamenti CEE nn. 2081 e 2082 del 14 luglio 1992.

Le indicazioni geografiche (nella duplice accezione di denominazioni di origine e indicazioni di provenienza) consistono in nomi geografici impiegati allo scopo di contraddistinguere prodotti le cui caratteristiche sono legate al fattore geografico o a particolari condizioni di produzione, con caratteristiche di collegamento indispensabile con i fattori naturali e umani per le prime. Ciò comporta di conseguenza che per le denominazioni di origine si tende a riconoscere l'esclusività della denominazione.

Nell'ambito della riforma della politica agricola comune, il Consiglio della Comunità europea ha ritenuto di dover favorire una diversificazione della produzione agricola anche attraverso la promozione di prodotti specifici.

In Italia del resto si è sempre ritenuto che tale soluzione possa rappresentare un valido mezzo per sostenere i redditi dei produttori agricoli, soprattutto nelle zone svantaggiate o di montagna.

Si è pertanto stabilito di introdurre una menzione comunitaria, « attestazione di specificità » ed un simbolo comunitario che si aggiungono alla denominazione commerciale apposta sul prodotto, allo scopo di distinguere un prodotto dotato di particolari caratteristiche qualitative, suscettibili di essere controllate, dagli altri simili. Poiché il regolamento fa esplicito riferimento in questo caso alla « denominazione commerciale » e non al marchio, dovrebbe ritenersi che si tratti del nome con cui il prodotto viene comunemente commercializzato.

Il regolamento CEE n. 2082 definisce come « specialità » quell'elemento o insieme di elementi che distinguono un prodotto da altri analoghi, appartenenti alla stessa categoria.

Deve ritenersi che il testo abbia accolto la nozione di qualità che maggiormente risulta aderente al concetto individuato nel nostro ordinamento, potendo di conse-

guenza affermarsi che specialità e qualità sono sotto questo profilo termini sinonimi.

Ed infatti l'articolo 2 del regolamento CEE n. 2082 prosegue precisando che per specialità non può intendersi la semplice composizione qualitativa o quantitativa o il metodo di produzione previsti da una normativa, né il rispetto delle norme imposte da un organismo di normalizzazione, a meno che l'oggetto di tali norme non sia proprio la definizione di specialità.

La nozione deve essere integrata in base a quanto previsto dai successivi articoli 4 e 5 dello stesso regolamento.

Dall'articolo 4 si evidenzia il principio fondamentale costituito dal rispetto delle regole tradizionali o quanto all'utilizzazione delle materie prime o quanto alla composizione o quanto ai metodi di produzione e trasformazione.

In tali fattori tradizionali rientra il rispetto degli usi leali e costanti che è richiesto dalla legislazione italiana in materia di denominazioni tipiche di taluni specifici prodotti.

Conformemente ai principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia, non è ammessa la registrazione qualora la specificità consista solo nella provenienza geografica e tale origine sia tutelata in base al regolamento CEE n. 2081/92 (vedi articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 2081) oppure risulti solo dall'applicazione di una innovazione tecnologica.

La materia disciplinata dalla presente proposta di legge era stata già oggetto di numerose iniziative nelle passate legislature, una delle quali era anche stata già approvata da un ramo del Parlamento.

La proposta al nostro esame intende adeguare tutta la materia alla normativa comunitaria (articolo 1). Presupponendo le definizioni dei regolamenti, l'articolo 2 disciplina la presentazione delle domande di registrazione di una D.O.P. (denominazione di origine protetta), di una I.G.P. (indicazione geografica protetta) nonché di una attestazione di specificità.

Come è noto infatti la fase istruttoria della procedura è svolta dallo Stato membro, cui deve essere indirizzata la domanda.

Una particolare attenzione deve essere riservata alla procedura relativa alla attestazione di specificità, in ordine alla quale l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2082 prevede una riserva del nome a condizione che:

— l'organizzazione che ha chiesto il riconoscimento abbia proposto una specifica domanda a tale scopo;

— non vi sia stata opposizione da parte di legittimi interessati, i quali abbiano già utilizzato il nome per contraddistinguere prodotti analoghi.

Una valutazione complessiva del testo e il riferimento all'organizzazione richiedente induce a ritenere che la riserva riguardi i soci di tale organizzazione. Di conseguenza il dettato dell'articolo 15, paragrafo 1, dovrebbe interpretarsi nel senso che qualunque produttore che rispetti il disciplinare sia autorizzato all'uso della menzione e del simbolo. Circa il nome, la possibilità di utilizzo riguarderebbe tutti i produttori solo nei casi in cui questo non sia stato riservato ai soci dell'organizzazione, che abbiano così usufruito della riserva di cui all'articolo 13, paragrafo 2 (articolo 15, paragrafo 1, terzo capoverso).

Quindi, poiché potranno essere molti i prodotti italiani in condizione di ottenere l'attestazione di specificità (basti pensare a tutti i formaggi a denominazione tipica) appare opportuno richiamare l'attenzione sulla possibilità di riservare ai soci di un'associazione costituita in Italia l'uso di un nome di un prodotto tipicamente italiano (vedi articolo 2, comma 3 della proposta di legge).

L'articolo 3 individua i soggetti legittimati a presentare la domanda.

L'articolo 4 regola l'opposizione alla registrazione di una D.O.P. o di una I.G.P., che può essere fatta da chiunque vi abbia interesse, poiché, in applicazione della normativa comunitaria, le domande di registrazione sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione europea e sono pubblicate anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i successivi trenta giorni.

L'opposizione, alla stregua delle norme comunitarie, può essere proposta qualora si ritenga che non sussistano le condizioni previste dal regolamento oppure qualora si ritenga che la denominazione interessi anche un'area geografica compresa nel territorio dello Stato stesso e questo non sia stato sentito, come prescritto, nella fase istruttoria.

L'articolo 5 indica le modalità con cui il prodotto registrato deve essere etichettato, presentato e pubblicizzato.

Gli articoli 6 e 7 rispettivamente istituiscono e disciplinano il Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, delle attestazioni di specificità.

L'articolo 8 regola i consorzi di tutela che si costituiscono ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzione di promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi delle D.O.P. e delle I.G.P. Tali consorzi sono riconosciuti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed hanno funzioni di controllo (articolo 9) nell'ambito delle direttive dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In base ai regolamenti comunitari infatti le strutture di controllo possono essere pubbliche, private o miste. È in particolare previsto che gli operatori interessati all'uso delle denominazioni possano accedere ai sistemi di controllo (articolo 10 del regolamento n. 2081), purché questi offrano comunque garanzie sufficienti di obiettività e imparzialità nei confronti di tutti coloro che utilizzano D.O.P. e I.G.P. a pena di revoca dell'autorizzazione. L'articolo 10 della proposta di legge consente inoltre ai consorzi di effettuare certificazioni di conformità dei prodotti al relativo disciplinare.

I successivi articoli 11 e 12 disciplinano la concorrenza sleale e dettano il regime sanzionatorio per l'inosservanza delle norme in materia.

I regolamenti prevedono infatti che gli Stati membri adottino un sistema sanzionatorio atto a garantire la tutela dei legittimi utilizzatori delle denominazioni.

In particolare sono vietate:

— le utilizzazioni abusive delle denominazioni registrate per prodotti comparabili, nella misura in cui tale comportamento consenta di sfruttare indebitamente la maggiore notorietà dei prodotti tutelati;

— l'usurpazione, l'evocazione o l'imitazione anche attraverso la traduzione della denominazione o attraverso l'uso di espressioni quali « tipo », « metodo », « genere » eccetera.

L'articolo 14 del regolamento, inoltre, vieta la registrazione di marchi che richiama le D.O.P. o le I.G.P., qualora la relativa domanda sia presentata dopo la pubblicazione sulla G.U.C.E. della domanda di registrazione di una D.O.P. o di una I.G.P. ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 2081.

Per converso, non può ottenersi la registrazione di una D.O.P. o di una I.G.P. qualora sia confondibile con un marchio registrato o comunque usato (articolo 14, paragrafo 3), tenuto conto, in quest'ultimo caso, della notorietà dello stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. In applicazione della normativa comunitaria, la disciplina relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si attua secondo le norme stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

(Presentazione della domanda di registrazione).

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 7 del presente articolo, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La domanda di registrazione di una attestazione di specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. Qualora un'organizzazione intenda proporre di riservare l'uso del nome registrato come attestazione di specificità ai suoi associati, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE)-

n. 2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della presentazione della domanda.

4. I disciplinari di cui ai commi 1 e 2 possono inoltre contenere prescrizioni specifiche relative alla tenuta degli albi di produzione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento recante la disciplina relativa alla iscrizione agli albi, alla loro tenuta ed al loro aggiornamento.

5. Delle domande presentate ai sensi del comma 1 viene data notizia nel *Bollettino Ufficiale* della regione o della provincia autonoma interessata e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Delle domande presentate ai sensi del comma 2 viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicazione alle regioni o province autonome interessate.

6. Chiunque ne abbia interesse può consultare la domanda e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2, osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse. Le osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di registrazione di DOP o di IGP sono presentate alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande di registrazione di attestazioni di specificità sono presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

7. Le regioni o le province autonome nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali procede comunque all'esame della domanda.

8. Il Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il Ministro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare nel senso prospettato.

9. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al comma 8 del presente articolo, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione ai richiedenti entro il suddetto termine.

ART. 3.

(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione).

1. La domanda di registrazione ai sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è presentata da qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare.

2. Le domande di registrazione presentate da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, possono essere accolte solo qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993.

ART. 4.

(Opposizione alla registrazione).

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, le domande trasmesse dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* sono altresì pubblicate in lingua italiana nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* entro i successivi trenta giorni.

2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può essere presentata, purché debitamente motivata, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmette la dichiarazione stessa alla Commissione delle Comunità europee qualora ritenga che essa sia fondata e conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si avvale della sezione del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge competente nello specifico comparto merceologico.

ART. 5.

(Indicazioni sui prodotti).

1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si applicano, oltre alle norme di

cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le seguenti disposizioni:

a) in caso di DOP, deve essere riportata la menzione tradizionale nazionale « DOC-denominazione di origine controllata », o la sigla « D.O.C. », immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

b) in caso di IGP, deve essere riportata la menzione « IGP-indicazione geografica protetta », o la sigla « I.G.P », immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

c) in caso di attestazioni di specificità, deve essere riportata la menzione « specificità controllata », immediatamente al di sotto del nome che individua la specificità.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b), deve altresì figurare il simbolo grafico specifico ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera c), deve altresì figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate alla suddetta data.

4. È vietato produrre, porre in vendita o comunque immettere al consumo prodotti agricoli e alimentari recanti le menzioni: « denominazione di origine controllata », « DOC », « denominazione d'origine protetta », « DOP », « indicazione geografica protetta », « IGP », « specificità controllata », che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92.

ART. 6.

(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità).

1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità.

2. Il Comitato di cui al comma 1 può essere articolato in sezioni specializzate per categorie di prodotti.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato.

5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra esperti delle categorie economiche e imprenditoriali con riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, ivi compresi rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

7. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.

ART. 7.

(Compiti del Comitato).

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 è organo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità.

2. In particolare il Comitato:

a) esprime i pareri di cui all'articolo 2, comma 8 e all'articolo 4, comma 3;

b) collabora con i competenti organi statali e regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) esercita, ove richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità;

d) propone azioni a tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità;

e) esprime il parere sui programmi di produzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 8.

(Consorti di tutela).

1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del

codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi ai rispettivi prodotti. Essi sono riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali purché rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi nei comparti merceologici relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi di produzione recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico quantitativo e qualitativo delle produzioni al fine di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed offerta;

c) svolgono attività dirette ad assicurare il rispetto, da parte dei produttori e dei trasformatori aderenti, degli adempimenti cui essi sono tenuti ai sensi dei disciplinari di produzione;

d) svolgono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di vigilanza e controllo diretti alla tutela e alla salvaguardia delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità da abusi e dalla concorrenza sleale;

e) provvedono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, alla apposizione dei simboli grafici identificativi delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità previsti dall'articolo 5, comma 2;

f) svolgono compiti generali o specifici ad essi affidati dalle competenti autorità nazionali;

g) provvedono all'apposizione dei marchi o contrassegni registrati identificativi del prodotto a norma dei disciplinari di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata

una adeguata rappresentanza delle categorie economiche e professionali interessate.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per l'attribuzione degli incarichi delegati e al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni per l'adeguamento dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare i loro statuti entro due anni dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, del Comitato di cui all'articolo 6, con proprio decreto approva i programmi di produzione di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo, e detta disposizioni dirette a dare attuazione ai programmi stessi con efficacia per tutti i produttori e trasformatori del prodotto. In particolare, al fine di favorire l'attuazione dei programmi di cui al citato comma 1, lettera *b*), il decreto:

a) condiziona l'ammissione agli incentivi nazionali e comunitari diretti al sostegno e allo sviluppo dei prodotti all'attuazione dei programmi produttivi relativi a comparti di prodotti omogenei per cui è richiesta una stagionatura superiore a sei mesi;

b) stabilisce l'obbligo di denuncia della produzione con le relative modalità per le imprese operanti nei comparti di cui alla lettera *a*) del presente comma;

c) istituisce, per le imprese operanti nei comparti di cui alla lettera *a*) del presente comma, un sistema di valutazione dell'andamento del mercato sulla base dei dati di produzione e di rilevamento dell'andamento dei consumi.

6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere delle regioni interessate, dei consorzi di tutela e delle organizzazioni dei produttori interessate, può, in caso di urgenza o di grave necessità, con proprio decreto assumere provvedimenti temporanei di contingentamento della produzione, stabilendone le modalità applicative.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, le funzioni di vigilanza e controllo possono essere delegate ai consorzi aventi i requisiti di cui al comma 1.

8. I consorzi volontari per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine di prodotti agro-alimentari che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni delegate di controllo provvedono, ove necessario, ad adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui al comma 3, richiedendo, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rinnovo dell'affidamento delle medesime funzioni delegate di controllo.

ART. 9.

(Funzioni di controllo).

1. Le funzioni di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 ed all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 sono svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e dai consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente legge.

ART. 10.

(Certificazione di conformità).

1. La certificazione di conformità al disciplinare, che comprende, ove necessario, l'analisi sensoriale, è effettuata dai consorzi di tutela di cui all'articolo 8, o da organismi pubblici o privati di certificazione che rispondano ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono accreditati ad effettuare la certificazione previo accertamento delle capacità tecniche e della disponibilità di personale adeguato all'espletamento della funzione.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali cura la tenuta di un albo dei soggetti accreditati alla certificazione ai sensi del presente articolo e svolge controlli sul loro operato e sulla loro efficienza.

ART. 11.

(Divieti).

1. È vietata, nella designazione di prodotti agricoli e alimentari che non rispondano ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, l'utilizzazione di espressioni quali: « tipo », « gusto », « uso », « sistema », « metodo », nonché di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti e i consumatori.

2. È inoltre vietato l'uso di parti di denominazioni tipiche di prodotti tutelati ai sensi della presente legge.

3. È altresì vietato l'uso delle indicazioni « DOP », « DOC », « IGP », come insegna o come ragione sociale di ditte, e l'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette modificate, alterate o rettificcate anche con aggiunta di termini.

ART. 12.

(Sanzioni).

1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 100 milioni. La condanna comporta comunque la confisca del prodotto. Tale sanzione non si applica al commerciante che vende, pone in vendita o comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescri-

zioni riguardanti i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione.

2. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 11 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni. La condanna comporta comunque la confisca del prodotto.

3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica può essere disposta la sospensione della produzione fino a dodici mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata con DOP, IGP o attestazione di specificità.

4. La condanna per l'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 11 comporta la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di carattere tecnico.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni annue a decorrere dall'anno 1994.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1994 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994; per gli anni 1995 e 1996 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.